

Agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori dipendenti

martedì 4 settembre 2007

Con la presente vogliamo ricordare agli associati alcune tipologie contrattuali che consentono risparmi contributivi, con conseguente riduzione del costo lavoro:

- Contratto di apprendistato professionalizzante

La contribuzione dovuta dal datore di lavoro per questa tipologia contrattuale è dal 1.1.2007 pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A tale quota va aggiunta la contribuzione a carico del lavoratore dipendente pari al 5,84%.

La regolamentazione che lo riguarda è prevista all'art. 7 del CCNL.

- Contratto di inserimento

Se il contratto riguarda alcune categorie di lavoratori, è prevista la riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro, in misura diversa in relazione all'area geografica e alla tipologia del datore di lavoro.

Le riduzioni che indichiamo sono quelle prevalenti per i nostri associati ovvero - 25% per le imprese ubicate nel Centro nord e contribuzione come per gli apprendisti per quelle del Mezzogiorno. Tali agevolazioni si applicano per contratti di inserimento di durata che non può essere inferiore a 9 mesi (12 nel nostro CCNL) e superiore a 18 mesi.

Le categorie di lavoratori per le quali è prevista la riduzione dei contributi sopra riportata sono:

- disoccupati di lunga durata da 29 sino a 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni, privi di un posto di lavoro;

- lavoratori che desiderano riprendere una attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche con tasso femminile di occupazione inferiore del 20% a quello maschile o di disoccupazione superiore del 10% a quello maschile;
- disabili gravi

La contribuzione a carico del lavoratore è dovuta per intero.

Per il nostro settore la regolamentazione riguardante il contratto di inserimento è prevista all'art. 8 del CCNL:

- Contratto di formazione e lavoro

E' una tipologia contrattuale non più in essere che può riguardare quei contratti tuttora in corso, stipulati dal 24/10/2003 al 31/10/2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 31/10/2003, per i quali è stato previsto uno specifico regime transitorio.

Gli sgravi contributivi sono gli stessi previsti per il contratto di inserimento più sopra trattato.

- Contratti di reinserimento

Il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato con il contratto di reinserimento, previsto dall'art. 20 L. 23/07/1991, n. 223, lavoratori in disoccupazione speciale da oltre 12 mesi ha diritto alla riduzione contributiva del 75% per 12, 24, 36 mesi a seconda che il periodo di disoccupazione del reinserito sia minore di 2 anni, superiore a 2 ma meno di 3, superiore a 3 anni. (con opzione per il datore di lavoro di optare ad un esonero del 37,5% per un periodo pari al doppio della effettiva disoccupazione, ma non superiore in ogni caso a 72 mesi).

Resta ferma la misura della quota del contributo a carico del lavoratore.

Con i più cordiali saluti – Massimo Cappelli – Direttore Generale Asiep